

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPCO UT COMO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 267
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 23/12/2022 REGISTRATO IL 20/01/2023
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000267

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 95011990132 GRUPPO ECOLOGICO STUDENTESCO COM
 ID. TELEMATICO: TMX23L000267000VD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 95011990132

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	VALORE DICHIARATO	DANTI CAUSA SOGGETTI
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI	0,00	1

Registrato a Como il 20/01/2023 al N. 267
 Serie 3° Escl. 0,00 (ESENTE)

IL FUNZIONARIO DELEGATO
 PER DELEGA DEL DIRETTORE





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

***G. E. S. C. - Gruppo Ecologico Studenti
Comaschi***
Organizzazione di Volontariato

Modificato approvata con delibera di assemblea del 22 Dicembre 2022



G. E. S. C. *Gruppo Ecologico Studenti Comaschi*

ODV – Organizzazione di volontariato

ARTICOLO 1

Costituzione

L'Organizzazione di volontariato denominata «G.E.S.C. GRUPPO ECOLOGICO STUDENTI COMASCHI», è stata fondata il 26 gennaio 1980 con atto costitutivo facente parte integrante del presente statuto, in forma di associazione non riconosciuta, di seguito sarà denominata "l'Organizzazione".

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, della Legge Regionale 22/1993, del Decreto Legislativo 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

L'organizzazione è composta da un numero illimitato di soci e ha durata sino al 31/12/2050.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "G.E.S.C. Gruppo Ecologico Studenti Comaschi ODV" oppure "G.E.S.C. Gruppo Ecologico Studenti Comaschi organizzazione di volontariato".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.



Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991.

ARTICOLO 2

Sede

L'Organizzazione ha sede in via Cascina Arcissa, 2 Monano Lucino (Como). Il cambio di sede nell'ambito del territorio comunale non comporta modifica statutaria. L'Assemblea dei soci, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

ARTICOLO 3

Oggetto, Scopo e Attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato e svolge la propria opera senza limiti territoriali, ove richiesto, coordinando la propria azione con quella delle associazioni operanti con le medesime finalità.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nel settore Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni con relative specializzazioni
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) Salvaguardia del patrimonio boschivo del territorio;
 - b) Sensibilizzazione al rispetto del patrimonio ambientale;
 - c) Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
 - d) Sostegno alla popolazione in caso di stato di emergenza dichiarato da uno degli organi preposti del Sistema di Protezione Civile;
 - e) Divulgazione delle buone pratiche di Protezione Civile;
 - f) Presidio del Territorio;
 - g) Ricerca dispersi
5. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) Interventi di emergenza antincendio boschivo
 - b) Manutenzione sentieri e piazzole di atterraggio elicotteri;
 - c) Promozione di attività destinate alla manutenzione boschiva e alla salvaguardia del territorio;



- d) Informazione alla popolazione sulle buone pratiche di Protezione Civile;
 - e) Formazione;
 - f) Assistenza alla popolazione con particolare riguardo ai soggetti maggiormente vulnerabili;
 - g) Supporto logistico e organizzativo;
 - h) ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
6. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali deliberazioni dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
7. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ARTICOLO 4

Patrimonio ed entrate dell'Organizzazione

1. Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Organizzazione, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Organizzazione è costituito dal capitale iniziale iscritto a bilancio consuntivo.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti, le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:
 - contributi degli aderenti (quote associative, se definite);
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - attività di raccolta fondi
 - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;



G. E. S. C. *Gruppo Ecologico Studenti Comaschi*

ODV – Organizzazione di volontariato

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- 4. È facoltà del consiglio direttivo stabilire annualmente una quota d'iscrizione all'Organizzazione.
- 5. L'adesione all'Organizzazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota eventualmente deliberata dal consiglio direttivo.
- 6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità fatti salvi i versamenti minimi di cui sopra e sono comunque a fondo perduto.
- 7. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
- 8. L'Organizzazione può emettere «Titoli di Solidarietà».
- 9. La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.
- 10. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 5

Soci

1. Non esistono distinzioni di merito tra i soci al di fuori delle cariche amministrative. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; contribuire al perseguimento degli scopi dell'Organizzazione attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.
2. L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione.
3. Sono soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche di maggiore età e giuridiche (per mezzo di rappresentanti legali o di loro delegati) che aderiscono alla stessa nel corso della sua esistenza e, condividendo le finalità dell'Organizzazione, si impegnano per realizzarle versando la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo.
4. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.



G. E. S. C. *Gruppo Ecologico Studenti Comaschi*

ODV – Organizzazione di volontariato

6. Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Organizzazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare lo statuto.
7. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento entro tale termine, le stesse s'intendono accettate. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve indicarne i motivi; il richiedente può ricorrere avverso il rigetto entro 60 giorni dalla avvenuta notifica dello stesso, all'assemblea che giudicherà il caso alla prima convocazione utile.
8. Chiunque aderisca all'Organizzazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti dell'Organizzazione stessa; tale recesso ha effetto immediato dalla data di ricevimento da parte del consiglio direttivo della lettera di dimissioni, comunque accettate.
9. La qualifica di socio si perde anche per esclusione, deliberata dal consiglio direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, conseguente ad indegnità o alla mancata osservanza delle disposizioni dello statuto, o per qualsiasi altro motivo ritenuto grave. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può ricorrere al Collegio arbitrale, convocato con le modalità indicate all'art. 17 del presente Statuto.
10. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di effettivi parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea. La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione.
11. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
12. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.7, c.9, del presente Statuto.
13. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;



c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

14. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

15. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ARTICOLO 6

Organi

1. Sono organi dell'Organizzazione: - l'assemblea dei soci; - il presidente del consiglio direttivo; - il coordinatore (vicepresidente) del consiglio direttivo; - il consiglio direttivo; - il segretario del consiglio direttivo; - il tesoriere.
2. L'elezione degli organi dell'Organizzazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. L'organo di controllo verrà nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.
4. L'organo di revisione verrà nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
5. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7

Assemblea

Composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.



Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
8. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
9. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
10. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Assemblea ordinaria – competenze e quorum

11. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;



- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
12. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
13. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Assemblea straordinaria – competenze e quorum

14. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
15. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
16. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ARTICOLO 8

Il consiglio direttivo

1. L'Organizzazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compresi presidente, coordinatore (vicepresidente) e tesoriere.
2. I consiglieri devono essere aderenti all'Organizzazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.



3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del consiglio direttivo il consiglio stesso fa luogo alla sua sostituzione; il consigliere così nominato dura in carica fino alla prossima assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
5. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
7. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
8. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.



9. Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito qualora i membri siano portati a conoscenza dell'adunanza con qualsiasi mezzo, ed è atto a deliberare qualora siano presenti almeno metà dei suoi membri.
10. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Coordinatore (Vicepresidente) e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia già provveduto l'Assemblea dei soci (art. 7.11). La carica di Presidente del Consiglio, in base all'art. 9.4.d, è ricoperta dal presidente dell'Organizzazione.
12. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Coordinatore (Vicepresidente), in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
13. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
14. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
15. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
16. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.8, c.3, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
17. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
18. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.



ARTICOLO 9

Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
6. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.8, c. 3, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.5 del presente Statuto.
7. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 6 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 10

Il Coordinatore

Il Coordinatore (vicepresidente) sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del coordinatore costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

ARTICOLO 11

Il segretario del consiglio direttivo

1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle loro attività.



2. Il segretario cura la tenuta del libro verbale delle assemblee del consiglio direttivo, dell'assemblea nonché il libro degli aderenti all'Organizzazione.

ARTICOLO 12

Libri dell'Organizzazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Organizzazione tiene i libri verbali delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo nonché il libro dei soci e il registro dei volontari.
2. I libri contabili dell'Organizzazione sono visibili da chiunque ne faccia motivata istanza.

ARTICOLO 13

Il Tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Organizzazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnato da idonea relazione contabile.

ARTICOLO 14

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'Organizzazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea Ordinaria.
2. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei quindici giorni precedenti la convocazione dell'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di chiunque sia motivato a prenderne visione.

ARTICOLO 15

Avanzi di gestione

1. All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 16

Scioglimento



1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 17

Clausola Compromissoria

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, dovesse sorgere tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Organizzazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Coordinatore dei volontari della Comunità Montana competente. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura, e con giudizio inappellabile entro novanta giorni.

ARTICOLO 18

Legge applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Montano Lucino, 22 Dicembre 2022

IL PRESIDENTE Giovanni Liveriero Lavelli

IL SEGRETARIO Galimberti Mara